



SEDE DI NAPOLI (425)
DIVISIONE VIGILANZA

SILLECITI
BANCARI

Rifer. a nota n.

del

Preg.mo

Classificazione IX 4 3

Sig. Orazio Raffaele MARCHETTI
orazio.marchetti@pec.it
82100 Benevento BN
Italia

Oggetto

Esposto per conto della [redacted] Srl e dei signori [redacted]
[redacted] e [redacted]

Gentile sig. Marchetti,

abbiamo ricevuto gli esposti con i quali i signori [redacted]
[redacted] e [redacted] in proprio e nella qualità di soci e
garanti della [redacted] Srl, hanno chiesto alla [redacted]
[redacted] e a [redacted] Spa,
Suo tramite, l'applicazione in loro favore dei benefici di cui
all'art. 20 della L. 23 febbraio 1999, n. 44, in forza di
specifico provvedimento rilasciato dalla Procura di Benevento. Nel
contempo, i predetti signori hanno contestato le segnalazioni
prodotte dai suddetti intermediari sul loro conto alla Centrale
dei rischi.

Al riguardo, facciamo presente che, in linea con i criteri di
gestione degli esposti adottati dalla Banca d'Italia ⁽¹⁾, questa
Sede ha chiesto alla [redacted] e [redacted]
[redacted] e a [redacted] Spa di fornire ogni utile
riferimento in merito a quanto rappresentato, nonché di verificare
la correttezza delle segnalazioni prodotte alla Centrale dei
rischi alla luce delle specifiche disposizioni ⁽²⁾ e di trasmettere
copia delle lettere di risposta che Le saranno inviate.

Dall'esame degli esposti riguardanti i comportamenti, ritenuti
scorretti, degli intermediari vigilati, la Banca d'Italia trae
elementi utili per l'esercizio delle sue funzioni normative, di
controllo, di educazione finanziaria e, più in generale, di tutela
dei clienti.

¹ Tali criteri sono pubblicati nel sito internet dell'Istituto
www.bancaditalia.it (sezioni: "Servizi al cittadino" > "Presentazione di
esposti") unitamente alle informazioni sugli altri strumenti di tutela previsti
per la clientela bancaria e finanziaria e sul trattamento dei dati personali.

² La normativa di riferimento della Centrale dei rischi è contenuta nella
Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11.02.1991 e successivi aggiornamenti
"Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", disponibile
nel sito internet www.bancaditalia.it (Sezioni: "Compiti" > "Vigilanza sul
sistema bancario e finanziario" > "Normativa" > "Archivio norme" > "Circolari")
e alla quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio concernenti la materia (per
quanto concerne, in particolare, i criteri segnaletici riguardanti i soggetti
destinatari di provvedimenti di sospensione dei termini di pagamento disposti
dalla Procura della Repubblica a favore delle "vittime di usura", ex art. 20
della L. 44/1999, cfr. Capitolo II, Sezione 6, paragrafo 19.1 "Usura").



Data l'importanza attribuita alle relazioni tra gli intermediari e la propria clientela, la Banca d'Italia invita l'intermediario interessato a fornire all'esponente ogni utile assistenza e chiarimento in merito a quanto da lui lamentato e ad informarla dell'esito della controversia.

In particolare, quando riceve una contestazione che riguarda le segnalazioni prodotte alla Centrale dei rischi, la Banca d'Italia chiede all'ente segnalante di verificare la conformità delle informazioni trasmesse alle disposizioni che regolano la materia e, nel caso di variazioni, comunica la posizione rettificata a tutti gli intermediari interessati.

A differenza dell'Autorità giudiziaria, l'Istituto non può tuttavia intervenire con una propria decisione nel merito delle questioni.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e Le inviamo distinti saluti.

IL DIRETTORE

Firmato digitalmente da
ANTONIO [REDACTED]